

	RINNOVO CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI E	
	L'AZIENDA SOCIOSANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO PER LO SVOLGIMENTO DI	
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI RADIOLOGIA DA EFFETTUARSI PRESSO IL PRESIDIO	
	OSPEDALIERO SAN MARTINO DI ORISTANO	
	TRA	
	- la Dott.ssa Chiara Seazzu, la quale interviene al presente atto non in	
	proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'Azienda Ospedaliero	
	Universitaria di Cagliari, di seguito denominata anche A.O.U., con sede	
	legale in Cagliari, nella Via Ospedale n. 54, c.a.p. 09124, Cod. Fisc.	
	03108560925, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;	
	E	
	- il Direttore Generale Dott. Angelo Maria Serusi, il quale interviene al	
	presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto	
	dell'Azienda Sanitaria di Oristano, di seguito denominata A.S.L. di	
	Oristano, con sede in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. E P.IVA	
	0125818095, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale	
	PREMESSO CHE	
	-con Delibera DG 203 del 16/05/2023, l'ASL di Oristano prendeva atto della	
	stipula di una convenzione con l'AOU di Cagliari per la durata di dodici	
	mesi con decorrenza dal 01/05/2023 al 30/04/2024;	
	- con Delibera DG 273 del 07/05/2024 l'Asl di Oristano prendeva atto del	
	rinnovo della convenzione anzidetta, e che con emendamento firmato da ultimo	
	il 07/02/2025 si è provveduto a modificare l'art 5 comma 1 e 2 della	
	suddetta convenzione;	
	-considerato che il direttore della Struttura Complessa di Radiologia	
	1	

	dell'ASL di Oristano con nota del 12/03/2025 ha manifestato la necessità di	
	continuare ad avvalersi della collaborazione dei Professionisti dell'AOU di	
	Cagliari;	
	- l'A.O.U. di Cagliari, tramite le proprie Strutture Aziendali, è	
	disponibile a garantire le prestazioni suddette per il tramite dei propri	
	dirigenti medici, specialisti nella disciplina di interesse, i cui	
	nominativi verranno comunicati all'A.S.L. di Oristano con atto separato;	
	-considerato che l'attuale convenzione risulta in scadenza il prossimo	
	30.04.2025 e che non è ammesso il rinnovo tacito della stessa;	
	- che dalla stipula della convenzione non deriva nessun obbligo da parte	
	dell'AOU di Cagliari nel garantire le prestazioni in oggetto, pertanto, le	
	attività potranno essere garantite a favore della ASL di Oristano previa	
	acquisizione della disponibilità da parte dei professionisti e a condizione	
	che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze dell'Azienda di	
	appartenenza;	
	TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 - Premessa	
	Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Art. 2 - Oggetto	
	L'oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali	
	di Radiologia richieste dall'A.S.L. di Oristano ed erogate dai Dirigenti	
	Medici dell'A.O.U. di Cagliari in favore dei pazienti afferenti al Presidio	
	Ospedaliero San Martino di Oristano, al fine di assicurare la continuità	
	assistenziale della SC Radiologia per un impegno massimo di 96 ore mensili.	
	I Dirigenti Medici interessati verranno successivamente identificati dai	
	2	

Direttori delle Strutture coinvolte dell'A.O.U. di Cagliari, previa acquisizione della loro disponibilità.

Art. 3 - Durata e recesso

La presente Convenzione avrà durata annuale con decorrenza dal 01/05/2025 e scadenza al 30/04/2026.

Il rinnovo tacito non è consentito.

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l'A.O.U. di Cagliari avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art. 4 - Modalità prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici, a tale fine individuati, ai sensi e per gli effetti del CCNL 2019/2021 della Dirigenza Medica, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro (ore di riposo giornaliero e numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana etc.), ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e della Legge 30 ottobre 2014 n.161.

	La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese	
	che intercorreranno tra i Direttori delle Strutture coinvolte e per l'A.O.U.	
	il coordinamento del servizio è garantito dal Direttore della S.C.	
	Radiologia, Prof. Luca Saba, il quale ricopre il ruolo di Direttore	
	Esecutivo della presente convenzione - D.E.C.	
	Il D.E.C. provvederà ad individuare i Dirigenti Medici che effettueranno le	
	prestazioni previste nella presente convenzione.	
	Art. 5 - Tariffe e rendicontazione	
	Per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2, la A.S.L. di Oristano	
	si impegna a corrispondere alla A.O.U. di Cagliari, per ciascun Dirigente	
	Medico interessato, il compenso orario, onnicomprensivo, lordo di € 90,00	
	oltre IRAP.	
	Nessun altro compenso, indennità, rimborso a qualsiasi titolo potrà essere	
	vantato e preteso nei confronti di questa A.S.L. per le prestazioni oggetto	
	della presente convenzione.	
	Il compenso mensile risultante dal computo delle ore verrà corrisposto	
	all'A.O.U. di Cagliari per la successiva attribuzione ai dipendenti che	
	hanno garantito le attività richieste.	
	L'AOU di Cagliari procederà alla liquidazione dei compensi a favore dei	
	Professionisti coinvolti previo incasso delle somme dovute da questa ASL.	
	L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dagli	
	specialisti dell'AOU di Cagliari mediante la compilazione e sottoscrizione	
	di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile	
	dell'attività svolta -ore rese) debitamente validata dal Direttore della	
	Struttura Ospitante.	
	4	

	Tale rendiconto sarà inoltrato dagli Specialisti dell'AOU di Cagliari al	
	Direttore della Struttura Ospitante il quale, entro il quindicesimo giorno	
	del mese successivo allo svolgimento dell'attività, provvederà a	
	trasmetterlo alla S.C. Affari Generali e area delle funzioni legali dell'ASL	
	Oristano.	
	Sulla base della rendicontazione validata la A.S.L. di Oristano emetterà	
	ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione	
	di regolare fattura da parte dell'A.O.U. di Cagliari nel termine di 15	
	giorni dalla ricezione sia della rendicontazione che dell'ordine. I	
	pagamenti verranno effettuati dall'A.S.L. di Oristano dietro presentazione	
	di relativa fattura emessa dall'A.O.U. di Cagliari. L'A.S.L. di Oristano si	
	impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il	
	sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo	
	dovuto mediante bonifico bancario.	
	L'A.O.U. di Cagliari provvederà alla liquidazione dei compensi a favore dei	
	Dirigenti medici coinvolti, esclusivamente previo incasso delle somme dovute	
	da parte della A.S.L. n. 5 di Oristano con versamento dell'importo dovuto	
	mediante bonifico bancario.	
	Art. 6 - Oneri assicurativi	
	Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi,	
	nonché per infortuni, anche in itinere, sono a totale carico dell'ASL n.5 di	
	Oristano, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle	
	attività che i Dirigenti Medici porranno in essere.	
	Art. 7 - Trattamento dei dati	
	Con il presente atto il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del	
	5	

	Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679, al trattamento dei dati	
	personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento	
	delle attività di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze	
	derivanti dalle stesse.	
	Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti medici entreranno in	
	possesso in ragione della presente Convenzione, sia in occasione	
	dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'A.S.L.,	
	dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di	
	divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria	
	all'espletamento dell'attività di cui alla stessa Convenzione, secondo la	
	normativa vigente in materia.	
	Art. 8 - Codice Etico Comportamentale, Piano Triennale Prevenzione	
	Corruzione.	
	Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa	
	in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e codici	
	comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno	
	inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla	
	gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.	
	Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto	
	del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto	
	d'interesse e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e	
	dell'insorgere di tali fattispecie.	
	Art. 9 - Foro competente	
	Foro competente per eventuali controversie giudiziarie che dovessero	
	insorgere tra le parti in merito alla presente Convenzione sarà quello di	
	6	

